



INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FORMATIVE

**NUOVE COMPETENZE PER NUOVA OCCUPAZIONE: INNOVAZIONE E SVILUPPO
DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI**

PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8

PROCEDURA PRESENTAZIONE JUST IN TIME

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom)n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di

sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni

in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" s.m.;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^o agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 16 luglio 2014, "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna";

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria Deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 07/07/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

- n. 1646 del 02/11/2015 "Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 164 del 25/06/2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente". (Proposta della Giunta regionale in data 14 aprile 2014, n. 515);
- n. 167 del 15/07/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione" (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571);
- n. 75 del 21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";
- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 1292/2016 "Recepimento del d.lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)";
- n. 1568/2011 "Approvazione dell'integrazione allo studio approvato con DGR 1119/2010 con riferimento alla standardizzazione dei contributi finanziari per i percorsi di formazione iniziale e superiore nonché per i percorsi di formazione continua Aziendale. Applicazione/sperimentazione a partire dall'anno 2012";

- n. 116/2015 "Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna";
- n. 970/2015 "Approvazione dello studio per l'individuazione di una Unità di Costo Standard per il finanziamento delle attività di accompagnamento ai processi di formazione aziendali in Regione Emilia Romagna";
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n. 192/2017 "Modifiche della DGR 177/2003 Direttive in ordine alle tipologie d'azione e alle regole per l'accreditamento degli organismi di FP";
- n. 1110/2018 "Revoca della propria deliberazione n. 1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale".
- n. 1155/2018 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 945 del 25 giugno 2018 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 1282/2018 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 1522/2017;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 "Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015".

Richiamate inoltre, relativamente ai regimi di aiuto alle imprese, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 958/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro";
- n. 631/2015 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014";

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 20559 del 21/12/2016 del Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro "Adeguamento della modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive per la trasmissione al sistema "Registro Aiuti" delle informazioni relative agli aiuti concessi alle imprese

- Circolare 1° luglio 2016, n. 62871 Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese "Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese".

B. PREMESSA

Con la sottoscrizione del *Patto per il lavoro* per generare un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale le parti firmatarie hanno condiviso le linee di azione con cui ognuno si è impegnato a contribuire al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione nella nostra regione a partire da una analisi dei cambiamenti in atto. La crescita della società regionale e la sua capacità di generare buona occupazione si fonda anche sull'aumento della capacità di creare valore aggiunto, agendo sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e delle competenze e, quindi, su un'ampia capacità di innovazione nella produzione e nei servizi alle imprese.

Il *Patto per il lavoro* evidenzia come una "economia forte, aperta, sostenibile e globale necessita di competenze innovative e di interventi sul capitale umano coerenti con le strategie delineate" e individua tra le priorità da perseguire quella di "assicurare che tutte le componenti di una filiera operino con gli stessi livelli di qualità, promuovendo il trasferimento e la diffusione degli esiti della ricerca e di processi di innovazione anche alle imprese di piccole dimensioni" nonché di "sostenere i processi di aggregazione e crescita delle imprese e delle filiere attraverso progetti di innovazione organizzativa, allargamento delle produzioni e introduzione di nuovi servizi".

Con il *Patto* in particolare la Regione si è impegnata a dare attuazione alla Strategia Regionale di Innovazione per la Specializzazione Intelligente, investendo sulle competenze necessarie a sostenere le imprese a cogliere i driver del cambiamento e ad attivare i processi per l'innovazione e la modernizzazione dei servizi.

Tali obiettivi possono essere conseguiti nella piena valorizzazione delle esperienze e delle attività che le imprese, in forma singola e/o in collaborazione tra loro, hanno realizzato e/o si impegnano a realizzare per contribuire a progettare, realizzare e valutare percorsi formativi che:

- costituiscono l'infrastruttura educativa e formativa regionale - inclusiva, unitaria negli obiettivi, fondata sulla collaborazione tra i diversi soggetti formativi e le imprese, definita e implementata nelle sue componenti in un processo di confronto con il partenariato socio economico e istituzionale;
- si realizzano nella integrazione e complementarietà tra formazione d'aula/laboratorio e formazione nelle organizzazioni di lavoro ovvero tra formazione teorica e apprendimento nei contesti lavorativi secondo le logiche del sistema duale;

- si costruiscono con il concorso delle imprese per permettere una sempre più forte connessione tra conoscenze e competenze e quindi tra formazione e lavoro che si completano nelle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento e le risorse tecnologiche più avanzate, e che, avendo a riferimento standard formativi e il sistema regionale delle qualifiche, permettono alle persone la certificazione delle competenze acquisite.

In particolare, con il presente Invito si intende continuare ad investire per valorizzare e stimolare le imprese dell'Emilia-Romagna a collaborare tra loro e con le autonomie formative nella progettazione, realizzazione e valutazione di percorsi formativi finalizzati a rendere disponibili alle filiere e ai sistemi produttivi le competenze necessarie per implementare le strategie di innovazione e sviluppo per nuovi e qualificati posti di lavoro.

Per la crescita e l'innovazione dei sistemi e delle filiere produttive, condizione per la creazione di nuova e buona occupazione, le imprese sono chiamate sempre di più a strutturare, in forma singola e/o associata e nella collaborazione con il sistema formativo, un presidio riconducibile al modello di "Corporate Academy", inteso come un strumento/modello formativo utile a far sì che un'organizzazione, o più imprese in rete, raggiungano la propria missione realizzando azioni per l'apprendimento di tutti coloro che - interni o meno - contribuiscono direttamente alle strategie di sviluppo e innovazione.

Obiettivo è mantenere e garantire le condizioni affinché le imprese del territorio regionale, anche in rete, possano divenire, nel dialogo e con la collaborazione delle autonomie educative e formative luoghi di costruzione di conoscenze e competenze di filiera/di sistema, capaci di concorrere ad individuare le competenze necessarie ad anticipare e accompagnare i processi di innovazione e a supportare i processi di trasferimento di conoscenza sapendo andare oltre al proprio immediato utilizzo interno, per il consolidamento di una conoscenza che, se diffusa e aperta, diviene base stessa di un nuovo sviluppo "intelligente", e necessariamente condiviso.

C.OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Con il presente Invito si intende rendere disponibile un'offerta formativa che permetta alle persone e alle imprese del territorio l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per anticipare e accompagnare i processi di innovazione e sviluppo dei sistemi e delle filiere così come definiti dalla strategia di specializzazione intelligente regionale.

L'offerta formativa dovrà altresì concorrere all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale definita nel Programma Operativo Regionale FSE con particolare riferimento all'Asse I - Occupazione - Obiettivo tematico 8.

Questo obiettivo generale può essere conseguito, in particolare in un contesto di piccole e micro imprese, se le imprese che in forma singola o in rete di collaborazione, hanno maturato o si impegnano a costruire esperienze e competenze riconducibili al modello di "Corporate Academy", sono messe nelle condizioni di collaborare attivamente con il sistema formativo e con le imprese delle filiere/sistemi, per agire nella direzione di:

- aggregare i sistemi/filiere di imprese, con particolare attenzione alle PMI, per definire congiuntamente i fabbisogni formativi e professionali;
- definire le conoscenze e le competenze per attivare e implementare i processi di innovazione;
- costruire e implementare modelli formativi che valorizzino gli apprendimenti nei contesti di lavoro sia delle persone già inserite sia di quelle da inserire.

L'offerta formativa che si intende rendere disponibile si fonda sulla valorizzazione delle competenze, sul rispetto dei ruoli e sulla capacità di collaborazione tra le autonomie formative e le imprese chiamate a progettare, realizzare e valutare congiuntamente i percorsi e le opportunità.

Nel quadro normativo regionale, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari del Fondo Sociale Europeo, gli organismi di formazione professionale accreditati potranno candidare opportunità formative in un partenariato attuativo con:

1. una o più imprese che abbiano al proprio interno strutturato un presidio formativo riconducibile al modello "Corporate Academy" inteso come strumento/modello formativo utile a far sì che un'organizzazione raggiunga la propria missione realizzando azioni per l'apprendimento di tutti coloro che - interni o meno all'impresa - contribuiscono direttamente alle strategie aziendali;

oppure:

2. imprese che, operando nell'ambito di filiere/sistemi, intendano rafforzare la loro capacità di collaborazione guardando ad un modello di "Corporate Academy di rete", inteso come strumento/modello formativo condiviso utile al conseguimento di obiettivi di crescita della rete realizzando congiuntamente azioni per l'apprendimento di tutti coloro che - interni o meno alle imprese - contribuiscono direttamente alle strategie.

Nel caso di operazioni candidate in partenariato in attuazione di quanto previsto al punto 1., al fine di disporre di uno strumento che consenta l'attività di valutazione così come descritta al Punto I., in termini di criteri e sottocriteri, le Operazioni dovranno essere corredate dal **"Questionario Corporate Academy"** compilato in ogni sua parte disponibile all'indirizzo <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it> pena la non ammissibilità.

Nel caso di operazioni candidate in partenariato in attuazione di quanto previsto al punto 2., al fine di disporre di uno strumento che consenta l'attività di valutazione così come descritta al Punto I., in termini di criteri e sottocriteri, le Operazioni dovranno essere corredate dal **"Questionario Corporate Academy di Rete"** compilato in ogni sua parte disponibile all'indirizzo <http://formazionelavoro.region.emilia-romagna.it> pena la non ammissibilità.

D. CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito, Operazioni che costituiscono una organica progettazione riferita ai fabbisogni di nuova occupazione e di nuove competenze che le parti hanno condiviso in un Accordo di partenariato.

Pertanto, in attuazione di quanto indicato al precedente paragrafo C., le Operazioni candidate dovranno, pena la non ammissibilità, essere corredate da un Accordo di partenariato sottoscritto dai soggetti attuatori, ovvero:

- una o più imprese che abbiano al proprio interno strutturato un presidio formativo riconducibile al modello "Corporate Academy";

oppure:

- imprese che, operando nell'ambito di filiere/sistemi, intendano rafforzare la loro capacità di collaborazione guardando ad un modello di "Corporate Academy di rete";

L'Accordo di partenariato dovrà inoltre, pena la non ammissibilità, essere sottoscritto dalle imprese del sistema/filiera che hanno condiviso i fabbisogni formativi e professionali, e da eventuali altre autonomie educative e formative, nel quale dovranno essere adeguatamente descritti:

- le caratteristiche delle "Corporate Academy" o della "Corporate Academy di rete" descrivendo le logiche di filiera/logiche di sistema che ne costituiscono il presupposto;
- le caratteristiche dei sistemi/filiera di impresa di riferimento unitamente alla descrizione dei processi produttivi e organizzativi di riferimento;
- i processi di innovazione organizzativa e produttiva e le relazioni di rete che rendono necessarie nuove competenze e rendono disponibili nuove opportunità occupazionali;
- i fabbisogni professionali e di nuova occupazione in termini quantitativi adeguatamente documentati;
- i fabbisogni di competenze connessi ai processi nonché ai sistemi produttivi rispetto alle quali sono declinate e curvate le conoscenze e competenze di cui al SRQ;
- i fabbisogni di competenze delle figure chiave d'impresa

funzionali ad affrontare i processi di innovazione organizzativa e produttiva e le relazioni di rete che generano nuova occupazione;

- gli elementi di coerenza con quanto previsto dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente" di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 164 del 25 giugno 2014;
- le modalità di collaborazione tra le parti firmatarie dell'Accordo per l'analisi dei fabbisogni, la progettazione formativa, la realizzazione delle attività;
- le modalità di coinvolgimento delle imprese della filiera/sistemi di imprese a sostegno dei risultati occupazionali attesi al termine.

Per il conseguimento degli obiettivi descritti nell'Accordo di Partenariato potranno essere candidate Operazioni finalizzate a rendere disponibile un'offerta formativa rivolta a persone non occupate per ridurre il gap tra le competenze possedute e le competenze richieste per un loro inserimento lavorativo nell'ambito delle imprese del sistema/filiera (Azione 1.).

A completamento e sostegno degli obiettivi generali dell'Accordo potranno essere candidate, inoltre, Operazioni rivolte a figure chiave e imprenditori delle imprese del sistema/filiera che condividono obiettivi e processi di innovazione (Azione 2.). Tali Operazioni si configurano quali accessorie alle Operazioni di cui all'azione 1. e pertanto potranno essere ammissibili solo se direttamente correlate e connesse a Operazioni candidate a valere sull'Azione 1. e sostenute dal medesimo Accordo di Partenariato.

D.1 Azione 1 - Qualificazione delle competenze per l'inserimento lavorativo

Le Operazioni dovranno ricoprendere Progetti riconducibili a percorsi di formazione per l'inserimento lavorativo, e relative azioni di certificazione, aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche nonché il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione per il rilascio di una qualifica professionale o di unità di competenze al fine di rendere le competenze acquisite dai partecipanti formalizzate e certificate e pertanto riconoscibili e spendibili nelle imprese dei sistemi/filiere.

I potenziali destinatari delle azioni candidate a valere sul presente Invito sono persone non occupate, che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, e che necessitano di azioni formative per la riduzione del divario fra le competenze richieste dalle imprese coinvolte e firmatarie dell'Accordo di partenariato e le competenze possedute.

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente l'iscrizione alle attività.

Nei progetti dovranno essere descritti in modo puntuale:

- i requisiti formali e sostanziali per l'accesso;
- le modalità di accertamento dei requisiti formali e sostanziali per l'ammissibilità alle selezioni;
- le modalità e i criteri di selezione per l'ammissione ai percorsi.

Una stessa Operazione potrà prevedere più Progetti ovvero più percorsi formativi e relative azioni per la certificazione delle competenze, anche riferiti a Qualifiche/Aree Professionali diverse purché coerenti con i sistemi/filiere di imprese di riferimento.

I progetti formativi dovranno avere a riferimento le qualifiche regionali individuate nella Delibera di Giunta regionale n. 1695/2010 e ss.mm.ii. Il livello delle competenze da assicurare dovrà essere ricompreso tra il 3° e il 7° livello dell'European Qualification Framework (EQF). Non potranno essere candidati progetti aventi a riferimento la formazione regolamentata e pertanto i corsi obbligatori per l'accesso ad una professione, attività economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali compresi i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), di estetista e di acconciatore.

I progetti formativi presentati dovranno essere coerenti con quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1298/2015 e, pertanto, la durata massima per i percorsi che prevedono in esito il rilascio di una Qualifica professionale nonché la percentuale di stage dei percorsi sono i seguenti:

- 600 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso;
- 500 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso;
- 300 ore (di cui di stage dal 20% al 40%) per persone con esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso.

Ciascun progetto formativo dovrà prevedere un numero minimo di 12 destinatari.

Ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n. 1298/2015, più alto è il livello di competenze EQF (European Qualifications Framework) da acquisire al termine dei percorsi più alto deve essere il livello delle competenze possedute dai potenziali partecipanti, qualunque sia il contesto in cui le stesse siano state acquisite. Con particolare riferimento ai livelli EQF dal 5° al 7°

previsti in esito ai percorsi, i partecipanti devono possedere titoli di studio o qualificazioni di livello EQF non inferiore al 4°.

È responsabilità del soggetto attuatore, nell'ambito della progettazione formativa e delle tipologie di durata, verificare i requisiti dei potenziali partecipanti al fine di rendere possibile l'acquisizione delle competenze in esito ai percorsi stessi.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 739/2013, dovrà essere rilasciabile un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale.

I progetti saranno finanziati a costi standard in applicazione di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.116/2015 con riferimento alle tipologie come di seguito indicato:

- C10 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per le qualifiche afferenti ai livelli EQF 3 e 4: Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 + ore stage/project work * € 66,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 0,78);
- C11 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità per le qualifiche afferenti ai livelli EQF 5, 6 e 7: Formazione fascia alta (ore docenza * € 151,00 + ore stage/project work * € 76,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 1,23);
- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze: € 760,00 * n. giornate di colloquio valutativo SRFC;
- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica: € 1.000,00 * n. giornate di esame SRFC.

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche
	C11	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC02	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze
	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Alle operazioni che saranno approvate in esito al presente Invito si applicano le misure di attuazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018 con riferimento all'Ambito di accreditamento "formazione superiore".

In particolare, nel caso in cui il tasso di "efficacia complessiva" sia ricompreso tra il 60% e il 40%, sarà applicata una riduzione dell'importo riconosciuto a saldo, pari all'1,5% dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto per la specifica edizione del progetto per la quale si è verificata tale ipotesi, elevata al 3% qualora il tasso sia inferiore al 40%. Fermo restando l'obbligo di rilevazione a 6 mesi della situazione occupazionale, nel caso di raggiungimento anticipato del valore soglia del 60%, l'organismo accreditato potrà documentare tale esito e pertanto procedere con la richiesta di saldo. Ai fini della rilevazione dei tassi di efficacia complessiva si terrà conto anche dell'attivazione da parte del partecipante di attività di lavoro autonomo, della fruizione di una misura di politica attiva del lavoro e della partecipazione a percorsi formativi a mercato.

Gli Enti accreditati titolari delle Operazioni dovranno provvedere alla rilevazione dei dati per il calcolo dei tassi di efficacia complessiva, attraverso interviste specifiche e dovrà essere comunicato alla Regione, che provvederà attraverso il Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti ad effettuare controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000, sia attraverso l'incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia - Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia - Romagna (SIFER) e nelle banche dati nazionali (INPS, CCIAA, ecc.), sia in base a interviste specifiche, finalizzate allo svolgimento di controlli di secondo livello sulle dichiarazioni rese dagli organismi accreditati. Si prevede un raffronto tra i tassi calcolati dal Servizio competente e i dati calcolati dai singoli soggetti attuatori, al fine di valutare eventuali scostamenti.

Tenuto conto degli obiettivi specifici e delle procedure di attuazione del presente Invito il Soggetto attuatore titolare dell'Operazione si impegna inoltre ad attivare tutte le azioni nella propria disponibilità e responsabilità, per garantire gli esiti e i risultati attesi.

In particolare, entro quattro settimane dal termine delle attività il soggetto titolare dovrà rilevare gli esiti occupazionali dei partecipanti.

Per i percorsi che prevedono in esito il conseguimento di un certificato di competenze, nel caso in cui entro il previsto termine di quattro settimane le persone formate non risultino titolari di un rapporto di lavoro o lavoratori autonomi, il soggetto titolare si impegna entro i successivi 45 gg a rendere disponibile a favore delle stesse persone formate, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale, una misura volta a sostenerle ed

accompagnarle verso il lavoro e pertanto a rendere disponibile un tirocinio della durata minima di 3 mesi in una impresa coerente, per sistema/filiera nonché processo di lavoro con quanto indicato in fase di candidatura dell'Operazione.

Le opportunità rese disponibili e le azioni intraprese dovranno essere tracciate e documentate e trattenute agli atti del Soggetto attuatore per le verifiche e i controlli da parte dell'Amministrazione.

Per i percorsi che prevedono al termine una qualifica professionale nel caso in cui entro il previsto termine di quattro settimane le persone formate non risultino titolari di un rapporto di lavoro o lavoratori autonomi, il soggetto titolare si impegna entro i successivi 45 gg a rendere disponibile, senza oneri a carico dell'amministrazione regionale, una prestazione di politica attiva del lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. Le modalità di attivazione e le azioni intraprese dovranno essere tracciate e documentate e trattenute agli atti del Soggetto attuatore per le verifiche e i controlli da parte dell'Amministrazione.

D.2 Azione 2 - Qualificazione delle competenze delle imprese

Le Operazioni dovranno ricoprire Progetti riconducibili a percorsi di formazione continua e azioni di accompagnamento rivolte alle imprese dei sistemi/filiere di riferimento che hanno sottoscritto l'Accordo di partenariato e pertanto partner di una Operazione candidata a valere sull'Azione 1.

Le Operazioni, e pertanto i Progetti che le costituiscono, dovranno rappresentare una organica progettazione riferita ai fabbisogni di nuove competenze manageriali degli imprenditori e delle figure chiave che le parti hanno condiviso nell' Accordo di partenariato.

In particolare la progettazione formativa dovrà essere coerente con la progettualità candidata a valere sull'azione 1. dovrà essere finalizzata a porre le condizioni per il pieno ed efficace inserimento nelle imprese delle nuove competenze e professionalità attese in esito.

Non saranno ammissibili Operazioni non correlate ad una Operazione candidata a valere sull'azione 1.

Le imprese destinatarie delle azioni formative dovranno essere predeterminate in fase di candidatura.

Le azioni si configurano come Aiuti di Stato e dovranno quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Non potranno essere destinatarie delle misure di cui al presente invito le imprese del settore agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura (codice Ateco A: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA) in quanto beneficiarie delle misure a valere sulle risorse

del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Non potranno essere candidati progetti di formazione finalizzati all'adeguamento e/o aggiornamento di competenze tecnico professionali delle imprese del sistema/filiera anche se collegati e funzionali ai processi di innovazione individuati.

I potenziali destinatari delle azioni candidate a valere sulla presente azione sono gli imprenditori e le figure chiave delle imprese coinvolte e firmatarie dell'Accordo di partenariato.

Le Operazioni candidabili dovranno ricoprire progetti riconducibili a:

- Percorsi di formazione continua interaziendali per l'acquisizione delle competenze necessarie a implementare i processi di innovazioni individuati e descritti nell'Accordo di Partenariato. I Progetti dovranno rispettare gli standard di durata di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1568/2011 e non potranno essere previste, quali modalità didattiche, project work, e-learning e stage. Non potranno essere previsti percorsi che coinvolgono i lavoratori di una sola impresa firmataria dell'Accordo. Non potranno essere candidate Operazioni o singoli Progetti rivolti ad una unica impresa.
- Azioni formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese volte ad accompagnare le realtà imprenditoriali, prioritariamente in modo congiunto, al trasferimento delle competenze acquisite in comportamenti e modalità organizzative e gestionali nelle organizzazioni di lavoro. I Progetti dovranno avere una durata massima di 12 ore. Ciascuna impresa potrà essere destinataria di un numero massimo di 12 ore anche come somma di Progetti diversi.

Non saranno ammissibili:

- Operazioni non collegate e correlate a Operazioni candidate a valere sull'azione 1.
- Operazioni comprendenti solo Azioni formative non corsuali di cui alla tipologia A08 (Accompagnamento alle imprese). In particolare potranno fruire delle suddette azioni solo le imprese che saranno beneficiarie delle azioni formative corsuali e ciascuna impresa coinvolta potrà partecipare ad un solo Progetto di cui alla tipologia A08.

I Progetti saranno finanziati a costi standard in applicazione di quanto previsto rispettivamente dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1568/2011 (tip. C08) e n. 970/2015 (tip. A08) come di seguito indicato:

- C08 Formazione continua: ore corso * € 114,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 5,32;
- A08 Accompagnamento alle imprese: ora di servizio * € 140,00.

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione continua interaziendale	C08	Formazione continua
Azioni formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese	A08	Azioni di accompagnamento alle imprese

E. PRIORITA'

Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un partenariato coerente con gli obiettivi di cui al presente invito e alle operazioni candidate.

Sviluppo territoriale: sarà data priorità agli interventi capaci di rispondere alle linee di sviluppo territoriale di cui al Documento Strategico Regionale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 167/2014.

Sviluppo sostenibile: sarà data priorità agli interventi capaci di formare competenze per supportare le imprese nell'adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, attenzione all'ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative;

Sviluppo economico: sarà data priorità alle Operazioni capaci di corrispondere alle esigenze di competenze necessarie a supportare i processi di innovazione, sviluppo competitivo e di riposizionamento delle imprese così come definiti dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 164 del 25 giugno 2014.

F. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare Operazioni a valere sul presente Invito, in qualità di soggetti attuatori rispettivamente:

- **Azioni 1.** Organismi accreditati per l'ambito "Formazione superiore" ai sensi della normativa regionale vigente in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 739/2013;
- **Azione 2.** Organismi accreditati per l'ambito "Formazione continua e permanente" ai sensi della normativa regionale vigente;

Si specifica che per tutti i Progetti di cui alle tipologie C10, C11, C08, FC02 e FC03 la responsabilità dovrà essere formalmente attribuita ad un organismo di formazione professionale accreditato

per l'ambito definito nelle rispettive Azioni, anche in qualità di soggetto referente, sia lo stesso il soggetto titolare dell'Operazione o un partner attuativo.

Gli altri soggetti componenti il partenariato non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento, tutoraggio e segreteria didattico-organizzativa dei suddetti progetti e pertanto non potranno essere i soggetti referenti.

Per i progetti non corsuali di cui alla tipologia A08, la responsabilità potrà essere formalmente attribuita ad un organismo non accreditato, anche in qualità di soggetto referente.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1298/2015 il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). Ne consegue che potranno essere:

- Partner attuatori tutti i soggetti che concorrono all'attuazione dell'operazione prevedendo pertanto l'assegnazione o meno in fase di presentazione di un budget economico. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area ATTUATORI inserendo le informazioni richieste Codice organismo - Ragione sociale - Modalità di partecipazione - Finanziamento pubblico richiesto. In fase di attuazione l'eventuale inserimento di nuovi partner attuatori dovrà essere autorizzata e in tal caso dovrà essere sottoscritto da tutti i partner un nuovo accordo;
- Partner promotori tutti i soggetti che concorrono a titolo non oneroso al conseguimento degli obiettivi dell'operazione. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area PROMOTORI inserendo le informazioni richieste Ragione sociale - Ruolo. Non sarà possibile da parte del soggetto titolare dell'operazione richiedere in fase di attuazione di riconoscere ai suddetti partner finanziamenti per lo svolgimento di attività.

Si specifica inoltre che i soggetti delegati NON possono far parte del partenariato e pertanto non potranno sottoscrivere l'accordo di partenariato. I Delegati sono tutti i soggetti ai quali il soggetto titolare dell'operazione affida servizi integrativi specialistici o prestazioni aventi carattere di occasionalità. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area DELEGATI inserendo le informazioni richieste Ragione sociale - Contenuto dell'attività delegata - Importo.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate operazioni, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I. e dell'eventuale regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

G. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito sono pari a euro 2.000.000,00 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 e in particolare:

Azione 1. Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 OT 8. - Priorità di investimento 8.1 euro 1.600.000,00

Obiettivo tematico	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Asse prioritario	Asse I - Occupazione
Priorità di investimento	8.1) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Azione 2. Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - OT 8. - Priorità di investimento 8.5 euro 400.000,00.

Obiettivo tematico	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Asse prioritario	Asse I - Occupazione
Priorità di investimento	8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

H. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 15/11/2018 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 21/11/2019, pena la non ammissibilità.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati, dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica, pena la non ammissibilità. La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

L'Accordo di Partenariato di cui al punto D., sottoscritto dalle parti, e il questionario di cui al punto C. dovranno essere inviati sempre tramite la procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>.

I. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Fermo restando i termini di presentazione delle Operazioni come determinati al punto H., al fine di ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione, si procederà, alle date sotto riportate, alla

individuazione delle Operazioni oggetto di istruttoria per l'ammissibilità e successiva valutazione:

- 27 novembre 2018
- 25 gennaio 2019
- 21 marzo 2019
- 6 giugno 2019
- 10 settembre 2019
- 21 novembre 2019

Ne consegue che tutte le Operazione pervenute a partire dal 15/11/2018 ed entro il 27/11/2018 così come, successivamente, tutte le operazioni che verranno nell'arco temporale tra due scadenze contigue (ovvero tra il giorno successivo ad una scadenza e la data di scadenza immediatamente successiva) saranno oggetto di verifica di ammissibilità e valutazione con le procedure di seguito indicate.

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come definiti al punto F. del presente Invito;
- per le operazioni candidate a valere sull'azione 2., se correlate e funzionali ad una operazione candidata sull'azione 1. sostenuta dal medesimo Accordo di partenariato;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e, per le operazioni candidate a valere sull'Azione 2, complete dei dati relative alle imprese destinatarie;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto H.;
- corredate dall'Accordo di Partenariato debitamente sottoscritto dalle parti come specificato al punto D. e del "Questionario Corporate Academy" o "Questionario Corporate Academy di rete" di cui al punto C.;
- per le operazioni candidate a valere sull'azione 2. è esplicitata la scelta tra le due opzioni disponibili - de minimis o aiuti alla formazione - omogenea su base operazione;
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa è pervenuta nei tempi e con le modalità di cui al punto H.

Si precisa altresì che, con riferimento all'Azione 2, non saranno ammissibili operazioni comprendenti solo progetti di cui alla tipologia A08 - Azioni di accompagnamento alle imprese.

L'istruttoria di ammissibilità sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa".

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni/Progetti ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate.

Per tutte le operazioni candidate, i progetti di cui alle tipologie:

- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze
- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Pertanto ai progetti non sarà attribuito un punteggio, ma un solo esito di approvabilità.

Per tutte le operazioni ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio all'operazione e per ogni singolo progetto ammissibile, con esclusione dei progetti riferiti alle tipologie sopra elencate, utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi e ambiti di applicazione.

Azione 1.

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Punt. grezzo	Peso %	Ambito
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza rispetto agli obiettivi generali e specifici del presente avviso	1 - 10	5	operazione
	1.2	Coerenza e adeguatezza del modello di Corporate Academy/Corporate Academy di rete rispetto agli obiettivi specifici del presente Invito	1 - 10	10	operazione
	1.3	Adeguatezza e completezza dell'Accordo di partenariato: coerenza del ruolo e degli impegni delle Corporate Academy/Corporate Academy di rete	1 - 10	10	operazione

	1.4	Adequatezza dell'analisi dei fabbisogni professionali esplicitati nell'Accordo in termini di occupazione attesa al termine	1 - 10	15	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Adequatezza dell'articolazione corsuale e dei contenuti previsti rispetto alle caratteristiche dei destinatari e agli obiettivi formativi attesi	1 - 10	10	progetto
	2.2	Adequatezza e completezza della declinazione delle competenze del SRQ rispetto ai processi di innovazione e alle caratteristiche delle imprese di riferimento	1 - 10	10	progetto
	2.3	Adequatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso al percorso e delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa e delle procedure di selezione di partecipanti	1 - 10	10	progetto
	2.4	Adequatezza delle metodologie didattiche e delle modalità formative e dei processi di supporto e accompagnamento nella fase di stage	1 - 10	10	progetto
	3.1	Partenariato socio-economico	1 - 10	5	operazione
3. Rispondenza alle priorità	3.2	Sviluppo economico	1 - 10	5	operazione
	3.3	Sviluppo sostenibile	1 - 10	5	operazione
	3.4	Sviluppo territoriale	1 - 10	5	operazione
	Totale		100		

* La griglia di valutazione non contiene l'indicatore relativo all'economicità, in quanto le operazioni sono finanziate a costi standard.

Azione 2.

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Punt. grezzo	Peso %	Ambito
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza rispetto agli obiettivi generali e specifici del presente avviso	1 - 10	5	operazione
	1.2	Caratteristiche della Corporate Academy / Corporate Academy di Rete coerenza del ruolo e delle attività	1 - 10	10	operazione

		previste in funzione degli obiettivi attesi			
	1.2	Adequatezza e completezza dell'analisi dei fabbisogni di competenze delle figure chiave delle imprese esplicitati nell'Accordo	1 - 10	10	operazione
	1.3	Coerenza tra le competenze attese in esito delle figure chiave delle imprese e i fabbisogni di nuove competenze e di nuove professionalità così come esplicitati nell'Accordo	1 - 10	15	operazione
	2.1	Adequatezza dell'articolazione progettuale dell'operazione e connessione e integrazioni tra gli interventi rispetto agli obiettivi attesi	1 - 10	10	operazione
2. Qualità progettuale	2.2	Adequatezza della individuazione dei destinatari rispetto agli obiettivi di crescita e innovazione della Corporate Academy / Corporate Academy di Rete	1 - 10	10	operazione
	2.2	Coerenza della proposta rispetto a competenze e/o conoscenze attese al termine e necessarie a supportare la crescita e il consolidamento delle imprese destinatarie	1 - 10	10	progetto
	2.3	Congruenza e adeguatezza dei contenuti, delle risorse professionali, delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi	1 - 10	10	progetto
	3.1	Partenariato socio-economico	1 - 10	5	operazione
3. Rispondenza alle priorità	3.2	Sviluppo economico	1 - 10	5	operazione
	3.3	Sviluppo sostenibile	1 - 10	5	operazione
	3.4	Sviluppo territoriale	1 - 10	5	operazione
Totale				100	

* La griglia di valutazione non contiene l'indicatore relativo all'economicità, in quanto le operazioni sono finanziate a costi standard.

Saranno approvabili le operazioni e i singoli progetti che:

- avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri "1. Finalizzazione" e "2. Qualità progettuale", relativi all'ambito operazione e all'ambito progetto;
- avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a 75/100.

Con riferimento all'Azione 1, i progetti di cui alle tipologie C10 e C11 saranno approvabili se la corrispondente azione di certificazione (FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze o FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica) è risultata rispondente con quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili.

Le operazioni saranno non approvabili se si verificherà almeno una delle seguenti condizioni:

- non avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 6/10 in almeno uno dei sottocriteri riferito all'operazione;
- tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili e in tal caso il punteggio dell'operazione è determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti;
- con riferimento all'Azione 2, se tutti i progetti riferiti alla tipologia C08 non saranno approvabili;
- con riferimento all'Azione 2, se la corrispondente e correlata operazione candidata a valere sull'Azione 1 non sarà approvabile.

In esito alla procedura di valutazione delle operazioni pervenute tra due scadenze successive, le operazioni approvabili andranno a costituire una graduatoria in ordine di punteggio conseguito. Saranno finanziabili, per i soli progetti approvabili, le operazioni in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L. AIUTI DI STATO

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente Invito, le Operazioni candidate a valere sull'Azione 2 si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

I riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 958/2014 "Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e

destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro”;

- n. 631/2015 “Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014.

La scelta tra le due opzioni disponibili - de minimis o aiuti alla formazione - omogenea su base operazione, deve essere chiaramente esplicitata all'interno del/i progetto/i che compongono l'operazione all'atto della presentazione, pena la sua non ammissibilità.

De Minimis

La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai progetti formativi che compongono una operazione presentata dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dalle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («deminimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate. Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000,00 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il beneficiario di aiuti “de minimis”, che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti “de minimis” concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente

dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio sociale e dei due precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000,00 Euro, o 100.000,00 e 500.000,00 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio sociale in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (come da allegato "A" "de minimis" di cui alla Determinazione n. 20559 del 21/12/2016) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), e 500.000 Euro, nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento

di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatarie nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di contributo dal punto di vista dell'esercizio sociale.

Nel caso di regime di de minimis il contributo concedibile è pari all'80% del costo totale del progetto.

Regime di Aiuti di Stato alla Formazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici.

Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GUE del 26/6/2014 serie L 187/1).

Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione e non direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque al beneficiario dell'aiuto di Stato che è l'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione e non l'ente che la imparte.

Per la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nell'articolo 31 del Regolamento generale di esenzione 651/2014, gli interventi di formazione possono essere finanziati secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro.

Tipo di impresa	Intensità di aiuto
GRANDE	50%
MEDIA	60%
PICCOLA	70%

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter oltrepassare l'intensità massima del 70%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati rientranti nelle seguenti categorie:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia non avere, negli ultimi sei mesi, prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure aver, negli ultimi sei mesi, svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ossia non avere mai prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato oppure aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- donna occupata in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat, di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.12.2014;
- appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- essere lavoratore disabile, ossia riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso di operazioni che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati o disabili, e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo in base al numero di destinatari appartenenti a una o altra categoria. Il bando di riferimento potrà, tuttavia, applicare anche ai lavoratori svantaggiati e disabili l'intensità dettata per gli altri lavoratori (non svantaggiati e/o non disabili).

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, purché il partecipante all'operazione non sia un membro attivo

dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Non sono ammesse operazioni destinate alla formazione di dipendenti destinati a creare una rete commerciale all'estero.

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, né con altri aiuti, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

Pertanto, in relazione all'operazione ammessa all'aiuto alla formazione, il beneficiario potrà ricevere aiuti "de minimis" solo in relazione alle spese che non sono considerate ammissibili alla luce del Regolamento generale di esenzione e che quindi non saranno finanziate sul presente regime.

Nel caso di attività a titolarità diretta dell'azienda beneficiaria dell'intervento, per ciascuna richiesta di pagamento l'impresa beneficiaria è tenuta a dichiarare di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola "Deggendorf").

Si rimanda alla sopra citata Deliberazione della Giunta regionale n.631/2015 per le ulteriori condizioni di accesso al regime.

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (come da allegato "B" "aiuti in esenzione" di cui alla Determinazione n. 20559 del 21/12/2016) attestante le informazioni necessaria alla verifica delle intensità lorde massime di aiuto.

M.TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni delle operazioni presentate tra due successive scadenze saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale di norma entro 45 giorni dalle date indicate al punto I.

Le delibere di approvazione che la Giunta Regionale adotterà saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

N.TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili e pertanto dovranno essere avviate di norma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Eventuali richieste di proroga della data di avvio, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento,

adeguatamente motivate potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro attraverso propria nota, fermo restando il termine massimo previsto di 90 giorni entro il quale attivare l'operazione pena la revoca della medesima.

Inoltre, con riferimento alle operazioni approvate a valere sull'Azione 2, si precisa che - poiché tali operazioni si configurano come Aiuti di Stato - si dovranno rispettare le normative comunitarie in materia. Pertanto, a seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L.n. 234/12 e s.m., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto del dirigente regionale competente, a favore di ogni singola impresa che partecipasse alle operazioni approvate, rappresenta condizione per l'avvio di ogni attività prevista, all'interno delle medesime operazioni, a favore di ciascuna impresa.

O. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

P. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

Q. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- f. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- g. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- h. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrice di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati

esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione".

<http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguitamento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").